

30 Gennaio 2024

È valida la procura speciale anche se rilasciata in data anteriore alla redazione dell'atto cui accade, purché materialmente congiunta all'atto stesso

Milano, 30 gennaio 2024 - Le SSUU, con **sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024**, risolvono così il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito di recenti (allarmanti - lato avvocato) ordinanze della Sezione III (ord. n. 9271 del 4-4-2023, n. 11240 del 6-4-2022) che avevano dichiarato l'invalidità della procura conferita dal cliente in data anteriore alla redazione del ricorso per Cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto, per tal via mettendo a rischio centinaia di ricorsi (procura nulla= ricorso inammissibile). Tale orientamento faceva leva sulla (supposta) necessaria simultaneità tra conferimento della procura e redazione dell'atto, al fine di garantire l'imprescindibile collegamento tra atto e procura stabilito dall'art. 83 3° comma c.c.

Le SSUU aderiscono invece al diverso (meno formalistico) orientamento, confermando che il requisito della specialità della procura ai sensi degli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c. è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e se il rilascio della medesima avvenga all'interno di una "finestra temporale" ricompresa tra il momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello finale della notificazione del ricorso sì da lasciare ragionevolmente supporre la volontà della parte di aver conferito procura all'avvocato per l'impugnativa proprio di quel provvedimento e per la redazione proprio di quell'atto.

Interessante, a mio avviso, il passaggio della motivazione dove si sottolinea che una diversa soluzione implicherebbe una sorta di sfiducia nell'operato degli Avvocati (che si auto-investirebbero del potere di proporre ricorsi in Cassazione in assenza di conferimento di mandato). Presunzione che la sentenza qui in

commento esplicitamente rinnega: “In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la **“funzione di grande rilievo sociale”** dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale ... non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”. Grazie SSUU!

Roberta Pavia